

COMUNE DI SACROFANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**CONCESSIONE IN USO STAGIONALE DELLE AULE DELLA SCUOLA
PRIMARIA IN VIA F.QUATTROCCHI – ANNO SCOLASTICO 2023-2024**

*L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in
Sacrofano, nel palazzo municipale sito in Largo Biagio Placidi n. 1, tra i
sottoscritti:*

*-Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di
Responsabile del Servizio XI giusta decreto di nomina del Sindaco in ottemperanza
all'art. 107, 3° comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di
Sacrofano, Codice Fiscale 80199310584 Partita Iva 02133151007 (di seguito per
brevità denominato anche "concedente");*

*-Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in
qualità di _____, della Soc..... con sede in
..... o (eventuale) il quale partecipa alla presente scrittura nella sua
esclusiva qualità di delegato, con giusta delega allegato alla presente, da parte del
Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ Della
Soc.....con sede in _____ (di seguito per brevità
denominato anche "concessionario")*

PREMESSO

- *che con deliberazione di G.C. n. 118 del 23.10.2023 si è deliberato di procedere alla concessione in uso stagionale delle aule della scuola primaria, siti in Via F.Quattrocchi per l'anno scolastico 2023-2024 alle Società, Associazioni, Enti od organismi che promuovono lo svolgimento di attività con finalità prettamente sociali, aggregative e culturali;*
- *che con la medesima deliberazione si è demandato al Responsabile del Servizio XI – Urbanistica/edilizia privata/patrimonio e demanio l'attivazione degli atti conseguenziali in conformità ai criteri nel medesimo atto deliberativo richiamati nonché al “Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.09.2021;*
- *che con determina n. 99 del 23/10/2023 è stato approvato, tra l'altro, lo schema della presente convenzione.*
- *che, a seguito dell'esame di tutte le domande pervenute entro i termini stabiliti e presentate nel rispetto delle modalità di cui all'Avviso Pubblico in atti prot.del è stato redatto il calendario provvisorio di assegnazione degli spazi orari per i beni in oggetto;*
- *che lo stesso è stato trasmesso all' Istituto Scolastico di riferimento;*
- *conseguentemente a quanto sopra è stato redatto il calendario definitivo di assegnazione degli spazi orari dei beni in oggetto;*

Si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 - OGGETTO

1. L'Amministrazione Comunale affida in concessione d'uso stagionale alla Soc.

..... con sede in, la/e seguente/i
aula/E scolastica facente parte del plesso della scuola primaria sita in via
F.Quattrocchi:

- Aula adibita a palestra (1°piano);
- Aula di musica (2°piano);
- Aula di sostegno (2°piano);
- Aula insegnanti (2°piano);
- Aula biblioteca (3°piano);

nei seguenti giorni ed orari:

2. La concessione darà diritto ad usare il bene concesso esclusivamente per gli scopi indicati nella presente e ad esercitare le sole attività indicate in sede di presentazione della domanda.

3. Nella stessa giornata di utilizzo l'intervallo orario tra un'associazione/società concessionaria e l'altra non potrà essere inferiore a 15 minuti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere e/o revocare la concessione d'uso degli spazi orari per motivi di pubblico interesse e/o di adeguamento normativo o manutenzione straordinaria delle strutture, previo preavviso ai diretti interessati. In tale ipotesi non è comunque dovuta a favore delle società/associazioni concessionarie alcuna somma a titolo di rimborso e/o risarcimento danni.

5. L'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico potranno prioritariamente utilizzare il bene concesso, previo avviso agli assegnatari, per lo svolgimento di

attività connesse a finalità proprie ovvero per porre in essere iniziative e servizi aventi carattere di necessità e/o urgenza.

6. E' onere del concessionario verificare che tutti gli iscritti all'associazione/società e che comunque praticano le attività presso il bene concesso siano in possesso di idonea certificazione medica (in caso di pratica di attività sportiva), nonché dotarsi di polizza assicurativa a copertura di ogni eventuale rischio derivante dall'esercizio della attività praticata all'interno dello spazio concesso. Il concessionario, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro nonché delle altre norme in materia restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in merito.

7. Il Concessionario si assume con la sottoscrizione della presente convenzione i seguenti obblighi ed oneri:

a) ad usare gli spazi concessi con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

b) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività esercitata;

c) ad usare esclusivamente il bene concesso e degli annessi servizi igienici evitando l'accesso agli altri locali, spazi, pertinenze dell'edificio scolastico non ricompresi nel suddetto atto;

d) a conferire i rifiuti prodotti durante l'uso giornaliero del bene concesso in conformità alle norme vigenti per la raccolta "porta a porta".

Art. 3 - PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Concessionario ha l'obbligo di pianificare la programmazione delle attività. Non sono consentite, pertanto, attività diverse da quelle indicate in sede di presentazione della domanda, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. L'utilizzo della struttura per eventuali attività, da svolgersi nei giorni di sabato, domenica e festivi, è subordinato a distinta richiesta che le società/associazioni dovranno inoltrare, all'occorrenza, al Responsabile del Servizio interessato nonché al Dirigente dell'Istituto Scolastico di riferimento.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

1. L'utilizzo del bene concesso si intende effettuata a rischio e pericolo di chi pratica le attività oggetto della presente e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Al concessionario è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico, per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza della presente concessione. Il concessionario è pertanto esclusivo responsabile per eventuali danni che verranno arrecati al Comune all'Istituto scolastico o a terzi connessi alla gestione del bene in questione; il soggetto a cui spetta tale responsabilità è il concessionario che si obbliga pertanto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura concessa. Il concessionario si rende altresì completamente responsabile verso il Comune, verso l'Istituto scolastico nonché verso terzi, anche per eventuali danni ambientali nonché per ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 provocate dall'attività del concessionario stesso o di terzi nella e sull'area e/o nell'immobile.

Il concessionario è altresì responsabile per gli oggetti, materiale e attrezzature introdotte negli spazi concessi in uso per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione.

3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone e/a cose in seguito ad incidenti eventualmente verificatisi nel corso della pratica delle attività od altri usi di ogni genere del bene concesso oggetto della presente.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di cui alla presente scrittura avrà la durata stagionale corrispondente all'anno scolastico 2023-2024 e pertanto fino al 30 giugno 2024 decorrenti dalla data di stipula. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.10.2023 nonché dell'Avviso Pubblico in atti prot. del, le tariffe per l'uso del bene oggetto della presente sono stabilite in € **6,01** per ogni effettiva ora di utilizzo di ogni singola aula e pertanto, in base allo spazio orario concesso alla Soc.....e di cui all'art. 1 co.1 della presente, in totali €...../mese.

OVVERO

1. Per tutta la durata della concessione, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 23.10.2023 nonché dell'Avviso Pubblico in atti prot. del, e preso atto del punteggio raggiunto (**pari a totali n. punti**) a seguito della valutazione dei criteri e dei requisiti in sede di presentazione della domanda da parte del concessionario, le tariffe per l'uso del bene oggetto della presente sono stabilite in € **1,20** per ogni effettiva ora di utilizzo per ogni bene (aula) oggetto di concessione e

pertanto, in base allo spazio orario concesso alla Soc.....e di cui all'art. 1 co. 1 della presente, in totali €...../mese.

2. Il pagamento della tariffa così come sopra determinata dovrà essere effettuato a favore del Comune di Sacrofano presso la Tesoreria Comunale, su conto corrente bancario ovvero tramite pagoPA e corrisposto mediante pagamento mensile anticipato.

3. Si prende atto della consegna della ricevuta di pagamento relativamente alla prima mensilità anticipata.

4. Qualora l'Associazione/Società, per sopraggiunti motivi imprevedibili e debitamente motivati, non utilizzi lo spazio orario concesso per uno o più giorni non sarà prevista nessuna riduzione tariffaria corrispondente al mancato utilizzo.

Art. 7 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' fatto divieto di sub-concedere in tutto o in parte gli spazi orari concessi in uso, pena l'immediata risoluzione della concessione al soggetto inosservante con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Sacrofano.

Art. 8 – ATTIVITA' DI PULIZIA

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alle necessarie operazioni di pulizia ordinaria a termine di ogni spazio orario giornaliero assegnato.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di disposizioni normative che potranno intervenire nel corso dell'anno scolastico oggetto della presente, di interdire l'accesso alle aule scolastiche o limitarne l'uso.

Art. 9 - CUSTODIA E MANUTENZIONE

1. Al Concessionario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi:

a) custodire e vigilare sul bene concesso impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti al manufatto, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie.

Il legale rappresentante risponderà del mantenimento in buono stato e del corretto utilizzo degli stessi spazi. Il concessionario è tenuto pertanto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

b) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione del bene.

c) denunciare, senza indugio, ai referenti comunali ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento del bene in concessione, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi presenti nello stesso al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, il concessionario;

d) il concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni arrecati al bene dato in concessione e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso del bene durante il suo utilizzo. A tale scopo, con la presente, la Società/Associazione si impegna a rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso del bene concesso.

e) il concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'accesso a funzionari, tecnici e soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, sanitarie ed igiene degli impianti nonché il rispetto del rapporto concessorio come regolato dalla presente convenzione;

Art. 10 - VIGILANZA

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione del bene dato in concessione. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione, il Comune invita il Concessionario a provvedere, previa diffida, assegnando un termine per adempiere. In caso di inadempienza, si provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo concessionario.

Art. 11 - CONSEGNA DEL BENE

1. La presente convenzione è da intendersi anche come verbale definitivo di consegna del bene oggetto della presente.

2. Tutti gli spazi e i locali sono concessi in uso nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.

Art. 12 – RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare all'assegnazione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario, che è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. L'Ente può rientrare in possesso del bene concesso in uso, senza che questo comporti oneri o aggravii di alcun genere nei confronti del concessionario, in caso di negligenza o di inadempienza di quest'ultimo. In caso di inadempimento agli obblighi contenuti nella concessione, l'Amministrazione Comunale avvia un procedimento di contestazione attraverso formale comunicazione di avvio del procedimento, con la quale vengono concessi al concessionario termini non inferiori a 30 giorni per controdedurre alle contestazioni comunali. Ove le osservazioni

presentate dal concessionario non valgano a superare le contestazioni avanzate dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima emette formale provvedimento di messa in mora con il quale diffida il concessionario all'adempimento delle obbligazioni contenute nella concessione. In caso di mancato adempimento entro il termine di 60 giorni dalla diffida, il Comune, previa dichiarazione di decadenza della concessione, potrà rientrare in possesso del bene concesso in uso.

3. La decadenza e conseguente revoca della concessione, con risoluzione immediata del rapporto e restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose, può essere inoltre disposta nei seguenti casi:

- se il Concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi, senza autorizzazione del concedente;
- se il Concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente scrittura;
- se il Concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione dello stesso;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza, igieniche, e sanitarie, ivi inclusa la Legge n. 189/2012.
- mancato pagamento del canone mensile oltre 3 mesi dalla scadenza;
- riscontro di inerzia grave nell'attuazione degli obblighi concessori cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte dell'Amministrazione Comunale;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- mancanza della polizza R.C. verso terzi;

- se il Concessionario realizza di interventi edilizi sul bene concesso in uso senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli interventi realizzati senza autorizzazione dell'Ente.

- in caso di interventi manutentivi sul bene, programmati o ritenuti non prorogabili dai competenti servizi comunali. Nel caso in cui l'immobile oggetto di concessione debba essere fatto oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, non possano essere differiti ad epoca successiva alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione in essere per il tempo necessario alla realizzazione dei predetti lavori senza che il concessionario possa vantare indennizzi ovvero risarcimenti per il mancato utilizzo dell'immobile; in tal caso il concessionario non sarà tenuto al pagamento della parte di canone concessorio relativo al periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare il bene concesso in utilizzo nonché le attrezzature, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso. Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di migliorie, interventi straordinari, avviamento, buonuscita e simili.

2. La presente convenzione potrà essere soggetta a integrazioni e/o modificazioni in relazione a disposizioni normative in materia di sicurezza ovvero di rapporti di tipo logistico con la scuola stessa.

3. Nel caso in cui sia negato il nulla osta o non pervenga l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto a seguito della trasmissione della presente all'Istituto

scolastico, nulla potrà essere imputato al Comune di Sacrofano per eventuali danni che il diniego potrebbe produrre anche in merito alla sottoscrizione della presente.

4. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie derivanti dalla interpretazione e/o applicazione delle disposizioni di cui alla presente scrittura si ritiene competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

5. La presente scrittura viene redatta in unico originale di cui una copia per il concessionario, una per il concedente e la terza in caso di registrazione, che avverrà solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della parte che ne avrà interesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto

L'Ente Concedente

Il Concessionario